

I DANNI RISARCIBILI IN CASO DI MANCATA ASSEGNAZIONE DELL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO AL MINORE CON DISABILITA'.

Accade sovente che il minore con disabilità resti privo dell'insegnante di sostegno a lui assegnato. In tal caso, non v'è dubbio alcuno che vengano violati molti corollari del nostro ordinamento giuridico: il diritto allo studio e all'istruzione nonché il diritto all'uguaglianza e all'inclusione sociale e ad essere educati (tra i riferimenti normativi, ricordiamo: artt. 2, 3, 32, 34 e 38 Cost; artt. 8 (privacy e serenità familiare), 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione ONU di New York sui diritti dei disabili del 2006, art. 2 Protocollo n. 1 (diritto allo studio) Cedu ed artt. 20, 21 e 26 della Carta di Nizza).

Del resto, è dovere dello Stato adottare tutte le misure per realizzare tali diritti, allocando le dovute risorse: programmi personalizzati (c.d. PEI), adeguamento degli edifici ed accessibilità agli stessi abbattendo le barriere architettoniche e, per l'appunto, insegnanti di sostegno.

Ci si chiede, pertanto, quali siano i danni risarcibili in caso di mancata assegnazione dell'insegnante di sostegno al minore con disabilità.

Con una recente sentenza (T.A.R. Napoli, 02 dicembre 2019, n.5668, sez. IV), il TAR ha individuato due categorie di danno.

In primo luogo, è risarcibile il danno "dinamico-relazionale": nella categoria rientra astrattamente la mancanza dell'insegnante protratta per un tempo idoneo a compromettere la finalità di inclusione e di aiuto al quale la figura dell'insegnante di sostegno è deputata "fino a ricomprendere le degenerazioni sul piano della salute che siano frutto della somatizzazione della situazione di disagio scolastico che è conseguente al mancato sostegno".

In secondo luogo, sussiste il danno "da sofferenza", vale a dire "le sofferenze e i patemi d'animo puri, frutto della sofferenza che il soggetto con disabilità provi nel ritrovarsi in classe ma senza insegnante di sostegno; sofferenze che possono essere acuite da situazioni del caso concreto che di volta in volta possono verificarsi".

Quanto alla liquidazione del danno, si tiene conto dei seguenti parametri: 1) il fattore "tempo della privazione", da calcolarsi in termini di mesi o dell'intero anno scolastico; 2) l'eventuale reiterazione della mancata assegnazione laddove sia allegata dai ricorrenti la 'recidiva' quale mancata o ritardata assegnazione anche negli anni scolastici precedenti; 3) la tipologia di disabilità (disabilità grave, art. 3 comma 3, oppure meno grave, art. 3 comma 1 della l. 104/92); 4) il grado di scuola frequentato (scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo o secondo grado) e la classe di appartenenza, nonché il tempo trascorso a scuola (se siano ad esempio praticate terapie extra scolastiche o meno); 5) il contesto familiare di riferimento (se vi sia supporto della famiglia, se vi siano altri figli disabili, se i genitori lavorino tutti e due o meno). Tali parametri, logicamente implementabili e affatto tassativi, possono essere considerati dal giudice nel loro complesso, senza rigidità applicative e facendo pur sempre ricorso a una valutazione equitativa, di per sé insindacabile se motivata sulla base di un ragionamento logico giuridico che enunci in via preventiva i propri criteri di esplicazione.

Restiamo a disposizione e porgiamo un caro saluto.

Gallarate, 16/04/2021

avv. Valeria Dellavedova

avv. Francesca Tagliarini